

# Polizza RC Imbarcazioni

Documento Informativo relativo al Prodotto Assicurativo

**CATTOLICA**  
ASSICURAZIONI  
DAL 1896

Compagnia: Società Cattolica di Assicurazione

Prodotto: "Cattolica&Motori"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

## Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura i rischi della responsabilità civile per i danni involontariamente cagionati a terzi dalla navigazione o giacenza in acqua del natante descritto nel contratto.



## Che cosa è assicurato?

- ✓ Le **lesioni personali** causate a terzi, da conducente abilitato, dalla navigazione o dalla giacenza del natante dotato di motore, in acque pubbliche, a queste equiparate e in acque private. Relativamente all'Hovercraft sono assicurati anche gli spostamenti al di fuori dell'acqua.
- ✓ Le **lesioni personali** causate a terzi, da conducente abilitato, qualora durante la regata velica, per necessità di navigazione, venga utilizzato il motore.
- ✓ In caso di natante adibito a scuola guida i danni da lesioni personali causati a terzi dall'allievo durante l'esercitazione purché in presenza di istruttore abilitato.

La Compagnia di assicurazione risarcisce i danni fino a un importo massimo indicato in polizza (c.d. massimale).

La legge prevede un massimale minimo per sinistro di 6,070 milioni di euro, per i danni alla persona, e di 1,220 milioni di euro, per i danni alle cose, indipendentemente dal numero di persone coinvolte nel sinistro.



## Che cosa non è assicurato?

L'assicurazione non comprende i danni alle cose e alla persona subiti dal conducente del natante responsabile del sinistro.

L'assicurazione non comprende i danni alle cose subiti dai seguenti soggetti:

- ✗ Il proprietario del natante, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio ed il locatario in caso di natante concesso in leasing;
- ✗ Il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti, del conducente o dei soggetti di cui al punto precedente, nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico.
- ✗ Ove l'Assicurato sia una Società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto precedente.

L'assicurazione non comprende i danni causati a terzi:

- ✗ dalla partecipazione del natante a gare e competizioni sportive;
- ✗ dalla navigazione all'interno di circuiti;
- ✗ a cose ed animali di terzi non trasportati.



## Ci sono limitazioni alla copertura?

L'assicurazione non è operante nei seguenti casi:

- ! se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore (es. patente scaduta, non valida ecc...);
- ! se il conducente guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- ! natante adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore;
- ! natante con targa in prova, se la navigazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti;
- ! natante dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il natante non sia guidato dal proprietario o dal suo dipendente;
- ! per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni del certificato o licenza di navigazione.

Per i casi di cui sopra, la Compagnia ha diritto a recuperare dall'assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa). Limitatamente al caso di

- conducente sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope, la Compagnia rinuncia all'azione di rivalsa nei confronti del proprietario del natante;
- conducente in stato di ebbrezza, l'eventuale azione di rivalsa è limitata all'importo di 5.000,00 euro.



## Dove sono coperto dall'assicurazione?

- ✓ L'assicurazione vale per il mare Mediterraneo entro gli stretti, nonché per le acque interne dei Paesi Europei.



### Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete. Le dichiarazioni inesatte o reticenti o la mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze che comportino aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza o l'esercizio da parte della Compagnia del diritto di rivalsa totale o in proporzione, della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato, per i danni pagati a terzi.
- In caso d'incidente devi denunciare l'evento entro tre giorni da quello in cui si è verificato, utilizzando l'apposito modulo (constatazione amichevole di incidente).
- In caso di trasferimento di proprietà del natante, devi darne immediata comunicazione alla Compagnia. Analogo comportamento deve essere adottato anche in caso di distruzione o demolizione od esportazione definitiva del natante. In tale circostanza devi fornire idonea documentazione che certifica la restituzione della documentazione di navigazione.
- In caso di furto del natante devi produrre copia della denuncia di furto presentata alle autorità competenti.



### Quando e come devo pagare?

- Il premio deve essere pagato alla consegna della polizza. Il pagamento del premio avviene con periodicità annuale.
- Puoi pagare il premio con una delle seguenti modalità: assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato all'agente in qualità di agente della Compagnia; ordine di bonifico, o altro mezzo di pagamento bancario o postale che abbiano come beneficiario la Compagnia o l'agente in qualità di agente della Compagnia; contante, presso l'agenzia che ha emesso il contratto, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge; sistemi di pagamento elettronico che abbiano quale beneficiario l'agenzia o la compagnia.
- Il premio è comprensivo delle imposte, del contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e delle provvigioni riconosciute dalla Compagnia all'intermediario (es. agente).



### Quando inizia e quando finisce la copertura?

- La copertura assicurativa, salvo diversa precisazione, ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato sul certificato, se il premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno dell'effettivo pagamento, e termina alla scadenza indicata sul certificato stesso senza necessità di disdetta. Dopo la scadenza la copertura rimane comunque attiva per ulteriori 15 giorni.
- La durata del contratto è indicata in polizza.
- In caso di furto del natante la copertura decade dal giorno successivo alla denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza.



### Come posso disdire il contratto?

- Il contratto non può essere tacitamente rinnovato e termina alla scadenza prevista senza obbligo di disdetta.
- È possibile risolvere il contratto anche in caso di vendita, consegna in conto vendita, furto, od esportazione del natante dandone tempestiva comunicazione alla Compagnia. In tal caso è previsto il rimborso della parte di premio di responsabilità civile corrisposto e non usufruito che però non comprende la quota relativa alle imposte e al contributo al SSN.